

**DECISIONE N. 1/81 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-CIPRO**

del 12 novembre 1981

**che sostituisce l'unità di conto con l'ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, in particolare il titolo I,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato « protocollo », allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione, in particolare l'articolo 25,

considerando che l'unità di conto non corrisponde all'attuale situazione monetaria internazionale e che è quindi necessario adottare una nuova base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR 2 al posto dei certificati di circolazione EUR 1 e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell'origine;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1981 le Comunità europee hanno introdotto l'ECU;

considerando che è opportuno utilizzare l'ECU come base comune di valore;

considerando che, per motivi amministrativi e commerciali, tale base comune di valore deve rimanere invariata per periodi di almeno due anni e che, di conseguenza, l'ECU da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che deve essere aggiornata ogni due anni,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo è modificato come segue:

1. all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 1 000 unità di conto » è sostituito da « 1 620 ECU »;
2. il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Fino al 30 aprile 1983 incluso, l'ECU da utilizzare in moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore, in moneta nazionale di tale paese, dell'ECU in vigore al 1° ottobre 1980. Per ogni periodo successivo di due anni, essa è il controvalore, in moneta nazionale di tale paese, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

Gli importi nella moneta nazionale dello Stato d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ECU nel presente articolo e nell'articolo 17 sono fissati dallo Stato d'esportazione e notificati alle altre parti dell'accordo.

Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato considerato »;

3. all'articolo 17, paragrafo 2, gli importi « 60 unità di conto » e « 200 unità di conto » sono sostituiti rispettivamente da « 105 ECU » e « 325 ECU ».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1981.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

Michael BUTLER